

N. R.G176/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. **176/2020** promossa da:

A. CON MANDATARIA B.

contro

C.

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/2/2024,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso:

che C. ha proposto opposizione agli esecutivi censurando l'atto di intervento di A. CON MANDATARIA B. in surroga all'originario creditore procedente, nella misura in cui tale società ha conferito a B. mandato a procedere al recupero del credito di cui alla predetta cessione, senza che B. sia iscritta all'albo ex art. 106 tub, sicchè essa sarebbe priva di legittimazione processuale e la procedura esecutiva, in mancanza di soggetti titolati a dare impulso, andrebbe sospesa e non potrebbe proseguire;

che, fissata udienza per la instaurazione del contraddittorio, si è costituita la società A. deducendo: 1) che è dubbia la legittimazione del debitore a eccepire la suddetta violazione, tenuto conto della *ratio* della norma che prevede la suddetta iscrizione; 2) che A., "società veicolo", ha affidato l'attività di riscossione a un c.d. *Master Servicer* (nella specie, M, società che successivamente si è scissa dando vita all'odierna MG.), e che al c.d. *Special Servicer*, soggetto munito della licenza ex art. 115 TULPS (nella specie B0, ora B, cfr. doc. 2), è stata affidata esclusivamente l'esternalizzazione di alcune delle prestazioni ricomprese in tale attività, ferma restando la titolarità in capo al Master Servicer delle attività oggetto di riserva ai

sensi dell'art. 2, co. 6-bis Legge 130/1999 e, comunque, dalla normativa applicabile; 3) che in ogni caso, anche ove l'eccezione di controparte si ritenesse fondata, la procedura non potrebbe essere sospesa, ove si osservi che la nullità dell'atto di intervento comporterebbe l'immediata prosecuzione della esecuzione ai sensi dell'art. 111/1 c.p.c., in capo al creditore originario, ancora parte del giudizio;

Rilevato:

che, sotto il profilo normativo, sulla base del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della L. 130/1999 (recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) apposite società, aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (che costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni) possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco e possono incaricare soggetti terzi (cd. *Servicer*) della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (art. 2.3 lett. C), i quali devono essere banche o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

che in forza della circolare della Banca di Italia n. 288 del 3 aprile 2015 *“Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati”*;

che in forza della nota di chiarimenti alla richiamata circolare si afferma che: *“la Circolare 288 ammette la possibilità che i servicer – come sopra definiti – affidino, mediante contratti di*

esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento a soggetti terzi. Questi ultimi – fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante – possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB”;

che si legge nell'avviso di cessione di crediti pro soluto tra BANCO X e A che “M è stata incaricata da A. di svolgere, in qualità di Master Servicer, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis , della Legge 130. M ha delegato a B0, in qualità di Special Servicer, lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, all'amministrazione e al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel relativo contratto di servicing ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile”;

Ritenuto:

che, come condivisibilmente già affermato nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib Arezzo, 24/1/2024; Trib. Monza, 22/1/2024, oltre a quella richiamata dall'opposta) il Servicer può a propria volta delegare lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo a un soggetto non iscritto all'albo (cd. *Subservicer*);

che nel caso in esame ci si trovi di fronte proprio a una operazione di esternalizzazione dell'attività di recupero crediti ceduti in blocco, effettuata da un Servicer (M), regolarmente iscritto all'albo di cui all'art. 106 tub, a un *Subservicer* (B0. ora B), circostanza desumibile dall'avviso di cessione sopra richiamato e peraltro neppure contestata ex art. 115 c.p.c. da parte opponente all'esito della costituzione di controparte;

che pertanto vada escluso il lamentato difetto di rappresentanza e in ultima analisi il *fumus boni iuris* della invocata sospensione, risultando assorbite le ulteriori contestazione mosse da parte opposta all'unico motivo di opposizione formulato da Immobiliare Castello s.r.l.;

che le spese seguano la soccombenza (cfr. Cass. 31-5-2019 n. 15082; Cass. 24-10-2011 n. 22033) e vadano liquidate come segue in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della contenuta articolazione delle questioni trattate e della assenza di attività istruttoria e di predisposizione di atti conclusionali: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 588,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 426,00 Fase decisionale, valore minimo: € 601,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 1.615,00.

P.q.m.

1. Rigetta l'istanza di sospensione formulata;
2. Condanna C a rimborsare a controparte le spese della presente fase che si liquidano in € 1.615,00 per compenso professionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Assegna a parte opponente termine perentorio di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata nelle forme del procedimento semplificato ai sensi dell'art. 281 *decies* c.p.c..

Si comunichi.

Mantova, 25 febbraio 2024

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Francesca Arrigoni